



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  
**DIREZIONE GENERALE**  
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA  
*Ufficio I – Ordinamenti – formazione - diritto allo studio*

MIUR.AOODRVE-Uff.I/3693-C29b

Venezia, 14 aprile 2010

Ai Dirigenti delle scuole secondarie di I grado  
Statali e paritarie del Veneto

Loro Sedi

e p.c. Ai Dirigenti degli USP del Veneto  
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici

Loro Sedi

**Oggetto: CM 35/2010 – primo ciclo d'istruzione – Candidati esterni**

Com'è noto, il MIUR con CM 35 del 26.03.2010 ha emanato alcune istruzioni che definiscono, chiariscono e precisano alcuni aspetti inerenti il primo ciclo d'istruzione.

In particolare, la Circolare in oggetto si sofferma sui seguenti punti, che a questo Ufficio preme ribadire e sottoporre all'attenzione delle SS.LL.

**- Esami di idoneità**

In merito a tale aspetto, dopo aver ribadito i soggetti obbligati a sostenere gli esami di idoneità, ne puntualizza i requisiti di ammissione, stabilendo per le classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria e per la classe prima della scuola secondaria di I grado, come data ultima per il compimento dell'età di riferimento, **il 31 dicembre 2010**; per le classi II e III della Scuola secondaria di I grado, **il 30 aprile 2010**.

In ogni caso per sostenere gli esami di idoneità alla classe II e III, occorre che i candidati siano in possesso del titolo di ammissione alla I^ classe della scuola secondaria di I grado.

È prevista anche la possibilità che i candidati, il cui esame abbia avuto un esito negativo, possano "essere ammessi a frequentare altra classe inferiore per la quale siano, nel caso, privi di idoneità o promozione".

**- Esami di Stato conclusivi del I ciclo d'istruzione per candidati esterni**

Sedi d'esame sono soltanto le scuole statali e paritarie. È fatto divieto di sostenere esami di Stato in qualità di candidati esterni presso i CTP.

In presenza dei requisiti prescritti dalla circolare, che in merito richiama l'art. 11, comma 6, Dlgs 59/04, (tra cui l'aver conseguito il titolo di ammissione alla I classe della scuola secondaria di I grado), è consentito sostenere gli esami di Stato da esterni a coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:

1. non abbiano, nel corrente anno scolastico, frequentato alcuna scuola statale o paritaria ovvero, ove l'abbiano frequentata, che si siano ritirati prima del 15 marzo. In quest'ultimo caso, gli alunni hanno l'obbligo di completare la formazione con istruzione familiare.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  
**DIREZIONE GENERALE**  
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA  
*Ufficio I – Ordinamenti – formazione - diritto allo studio*

2. non sia stata loro irrogata, nel corrente anno scolastico, una sanzione disciplinare costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato.

La CM 35/10, nel ribadire i casi di incompatibilità inerenti i rapporti di parentela tra docenti e candidati, sancisce la sanzione della nullità delle prove, in caso di violazione di tale divieto.

- **Trasferimenti in corso d'anno**

La Circolare richiama l'attenzione sulla necessità dell'acquisizione del nulla osta da parte del dirigente della scuola di destinazione, quale condizione inderogabile per l'accoglimento della domanda di iscrizione e per la sua validità, essendo altrimenti annullabile l'iscrizione medesima e conseguentemente l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, oltre che l'esame stesso.

Per quanto non precisato, si rinvia agli ulteriori richiami e precisazioni nella circolare in oggetto, con invito ad un attento rispetto delle regole ivi contenute.

Distinti saluti

Il Direttore Generale  
Carmela Palumbo